

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE,
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E
L'UNIVERSITÀ DI PISA PER L'ATTIVAZIONE DEL MASTER
UNIVERSITARIO DI I LIVELLO INTERATENEO IN "WOUND CARE"
PER GLI ANNI ACCADEMICI 2023/24 E 2024/25 ED IL RILASCIO
DEL RELATIVO TITOLO DI STUDIO CONGIUNTO.**

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE con sede ad Ancona,
Piazza Roma 22, codice fiscale 00382520427, di seguito denominata
"Università Politecnica delle Marche", nella persona del Rettore pro-tempore,
Prof. Gian Luca Gregori, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 04/06/1961,
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università stessa, con
delibera n. _____ del _____;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, con
sede a Modena, Via Università, 4, 41121 Modena (MO), codice fiscale
00427620364 nella persona del proprio Rettore pro-tempore, Prof. Carlo
Adolfo Porro nato a Modena il 24/12/1954, autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione, con delibera n. _____ del _____;

E

L'UNIVERSITÀ DI PISA con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44,
56100 Pisa – codice fiscale 80003607504, nella persona del Rettore pro-
tempore e legale rappresentante, Prof. Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo
Garfagnana (Lucca) il ____/____/____, autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. _____ del _____;

RILEVATO

il comune interesse a sviluppare un rapporto di stabile collaborazione per la realizzazione di attività didattiche nell’ambito del wound care;

RICHIAMATO

- il DM 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3 comma 9 che stabilisce che “... le università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali saranno rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello”, nonché il comma 10 che consente alle Università italiane di rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altre Università;

PRESO ATTO

Che il progetto formativo è stato approvato dalle rispettive strutture accademiche degli Atenei convenzionati con le deliberazioni sopra richiamate;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**Articolo 1 - Oggetto**

Gli Atenei convenzionati, convengono di attivare, per l’anno accademico 2023/24 e 2024/25, un corso di Master universitario interateneo di I livello in “Wound Care”, di durata biennale.

Le attività didattiche del Master potranno svolgersi presso tutti gli Atenei

convenzionati, che metteranno a disposizione gli spazi e le attrezzature necessari per lo svolgimento del Master stesso.

Le attività di tirocinio si svolgeranno presso Enti convenzionati con i singoli Atenei tramite convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari. La stipula di ulteriori convenzioni rispetto a quelle già in essere è a carico della sede amministrativa (Università Politecnica delle Marche).

Articolo 2 – Strutture Didattiche

Costituiscono strutture didattiche del Master interateneo i rispettivi Dipartimenti/Facoltà degli Atenei convenzionati:

- Per l'Università Politecnica delle Marche
 - o la Facoltà di Medicina e Chirurgia
 - o il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
- per l'Università di Modena e Reggio Emilia:
 - o la Facoltà di Medicina e Chirurgia
 - o il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

- Per L'Università di Pisa:

- o il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Tali Strutture individuano nei Docenti appartenenti ai rispettivi Dipartimenti/Facoltà il riferimento scientifico-didattico per l'elaborazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi formativi contenuti nel bando del corso; si impegnano altresì ad assicurare il sostegno a tale Corso mediante l'impiego di propri Docenti o di contratti esterni nei limiti della normativa e dei regolamenti universitari.

Articolo 3 - Coordinatore del Master – Comitato ordinatore

La gestione e l'organizzazione del Master è affidata al Comitato ordinatore composto dal Coordinatore del Master, nominato tra i propri docenti di ruolo e ricercatori partecipanti al Master e da altri due docenti di ruolo o ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche partecipanti al Master. In aggiunta, sono membri del Comitato Ordinatore del Master i docenti Referenti/Coordinatori delle Università partner che saranno altresì docenti del corso. Ogni Università nominerà il proprio referente tra i docenti del corso.

Articolo 4 – Sede Amministrativa

Al fine di garantire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa connessa alla realizzazione del Corso, gli Atenei convenzionati convengono sulla necessità di individuare un'unica sede amministrativa nell'Università Politecnica delle Marche col compito di garantire, in via ordinaria, la logistica necessaria al suo svolgimento e di curare tutti gli aspetti amministrativi e gestionali dell'iniziativa didattica.

Articolo 5 – Gestione Risorse Finanziarie

Compete alla sede amministrativa garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi allo svolgimento delle attività didattiche previste con diretta imputazione sulle disponibilità recate da tasse e contributi versati dagli studenti.

I docenti, quando il loro apporto è da considerare a titolo oneroso, possono essere remunerati secondo le norme regolamentari dell'Università Politecnica delle Marche, imputando la spesa a budget del Master.

La gestione finanziaria è affidata al Dipartimento di Medicina Sperimentale e

Clinica dell'Università Politecnica delle Marche.

Eventuali economie di gestione vengono incamerate dal Dipartimento sede amministrativa e destinate ad attività di valorizzazione e promozione del Master secondo quanto indicato dal Comitato Ordinatore.

Articolo 6 – Rilascio del Titolo Congiunto

Compete all'Università Politecnica delle Marche predisporre il titolo di studio da rilasciare agli iscritti che abbiano concluso il Master.

Il titolo di Master Universitario di I livello in "Wound Care" sarà rilasciato con i loghi degli Atenei convenzionati e sottoscritto, congiuntamente, dai Rettori. Il titolo di Master Universitario di I livello in "Wound Care" viene rilasciato congiuntamente dalle Università Politecnica delle Marche, di Modena e Reggio Emilia e di Pisa.

L'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Università di Pisa si obbligano a fornire in formato elettronico all'Università Politecnica delle Marche il logo dell'Ateneo e la firma del Rettore per il titolo finale del Master oggetto della presente convenzione.

Articolo 7 - Durata

La presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione del Master Interuniversitario.

Articolo 8 – Coperture assicurative

Gli iscritti al Master sono assicurati dall'Università Politecnica delle Marche tramite apposita polizza contro gli infortuni che potrebbero subire durante lo svolgimento delle attività didattiche inerenti la presente convenzione, e per la responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare, sempre nell'ambito dello svolgimento delle attività formative del corso, a

terzi (persone/cose), sia presso l'Università Politecnica delle Marche che presso altre strutture.

In caso di sinistro o infortunio occorso a studenti o docenti durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si conviene che l'Università presso la quale è avvenuto il fatto, attraverso il relativo Coordinatore o Direttore o Condirettore del Master, segnali l'evento, dal momento in cui ne viene a conoscenza, all'ateneo incaricato delle coperture assicurative in base a quanto indicato nel comma precedente.

Articolo 9 – Disposizioni in materia di sicurezza

In ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e s.m. in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si conviene altresì quanto segue:

- a) Relativamente alle lezioni che si svolgeranno presso le strutture delle singole università, compete ad ogni università l'adozione di tutte le misure previste ed occorrenti dal D.Lgs. 81/08 e s.m. e della vigente normativa in materia.
- b) relativamente alle iniziative che si svolgeranno presso le strutture extrauniversitarie compete a dette strutture l'adozione di tutte le misure previste ed occorrenti in materia di salute e sicurezza dei frequentanti la struttura.

Articolo 10 – Privacy

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, gli atenei partner dichiarano di essere reciprocamente informati che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascun ateneo al fine esclusivo di

dare esecuzione alla stessa. Nell'esecuzione della convenzione, gli atenei partner tratteranno i dati personali, ciascuno nei propri ambiti di competenza e per le proprie finalità istituzionali, come Titolari autonomi, ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

2. Titolari del trattamento sono gli atenei convenzionati.

3. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di validità della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

4. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

5. Gli atenei partner dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati presso gli atenei stessi.

6. Le Università partner inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Articolo 11 – Registrazione, imposta di bollo.

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa parte II del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

La presente convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo è a carico dell'Università Politecnica delle Marche, sede amministrativa e sarà assolta in modo virtuale, come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

La presente convenzione verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Università di Pisa: protocollo@pec.unipi.it

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia:
dipchimomo@pec.unimore.it

che sono pregate di sottoscriverla digitalmente ed inviarla all'Università Politecnica delle Marche al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.univpm.it.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, lì

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

IL RETTORE

(Prof. Gian Luca Gregori)

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

UNIVERSITÀ DI PISA

IL RETTORE

(Prof. Riccardo Zucchi)